

COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Rosario Morgante

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 16.08.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali -;

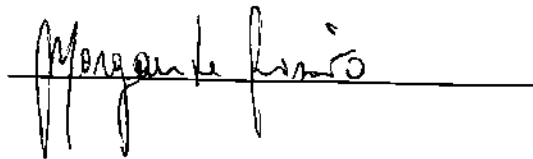
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Cinquefrondi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cinquefrondi, 16 agosto 2021

Il Revisore Unico

Rag. Rosario Morgante

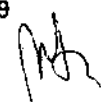


Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa.....	
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale.....	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	
Entrate da titoli abilitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	
Proventi dei servizi pubblici	
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	
Spese di personale.....	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto beni e servizi.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza.....	



Fondo per spese potenziali
Fondo di riserva di cassa.....
Fondo di garanzia dei debiti commerciali
ORGANISMI PARTECIPATI.....
SPESE IN CONTO CAPITALE.....
INDEBITAMENTO.....
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....
CONCLUSIONI.....



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Rosario Morgante, revisore unico, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 24 maggio 2019,

Premesso:

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando la Parte II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011.
- che in data 06.08.2021 ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 30 luglio 2021 con delibera n. 92, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;

Visti:

- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 30.07.2021, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cinquefrondi registra una popolazione al 01.01.2020 di n. 6423 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.



L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) ed h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione oltre l'esercizio. Gli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) hanno previsto la possibilità per gli enti locali di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>, mediante l'utilizzo di una anticipazione di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti.

La richiesta dell'anticipazione di liquidità di cui al predetto provvedimento ha consentito di superare carenze di liquidità (anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19) e di effettuare, quindi, pagamenti relativi a spese per le quali risulta già idonea copertura in bilancio. L'ammontare dei debiti pregressi che il comune di Cinquefrondi ha estinto, mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità, è pari ad euro 1.050.701,72

L'Ente ha provveduto alla contabilizzazione, nel bilancio di previsione 2020/2022, del Fondo anticipazione di liquidità secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio la seguente registrazione:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";*
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;*
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;*
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.*

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

La presente impostazione contabile dovrà essere modificata con riferimento alle nuove regole di contabilizzazione introdotte dal D.L. n. 73/2021, il quale ha revisionato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All. 4/2 paragrafo 3.20bis.

Con le suddette anticipazioni non sono stati finanziati debiti fuori bilancio preventivamente riconosciuti.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 15 del 23.07.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione di cui al verbale n. 08 redatto in data 01.07.2020, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario in sede di attività finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio non ha evidenziato situazioni di squilibrio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari ad organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo;
- nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero di quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- nel corso dell'esercizio 2019 l'ente ha proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 12.753,13 - per sentenze esecutive -, i cui atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione della Corte dei Conti.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, ha rilevato anomalie gestionali e suggerito misure correttive, inerenti le seguenti tematiche principali:

Settore riscossione tributi locali

Relativamente alla riscossione delle principali entrate proprie (sia tributarie che patrimoniali), è emersa la necessità di porre in essere una significativa attività tendente a contrastare fenomeni di evasione dei vari tributi locali. L'esigenza di migliorare la gestione dell'imposizione tributaria e della conseguente riscossione volontaria e coattiva dei crediti esigibili, è condizione essenziale per garantire gli equilibri generali di bilancio e una maggiore autonomia finanziaria. La gestione delle entrate tributarie, ampliabile anche alle entrate extra-tributarie e patrimoniali, è un processo organizzativo fondamentale su cui è necessario porre attenzione;

Andamento flussi di cassa

E' evidente l'urgenza e la necessità di porre in essere un'analisi periodica e costante dei flussi di cassa, mediante un - monitoraggio concomitante con la gestione -, al fine di prevenire situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti e, quindi, ridurre il ricorso alle anticipazioni del tesoriere. Tale attività non può prescindere da una efficace gestione e controllo periodico sull'andamento delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie). Inoltre, perseguire regolari flussi di cassa consente all'ente di poter adempiere agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato.

Situazione debitoria Regione Calabria per Servizio idropotabile per il periodo 1981/2004

L'importo complessivo dei debiti per fornitura idrica, maturati per il periodo 1981/2004, per come indicato dalla Regione Calabria, ammonterebbe ad euro 3.737.516,19, importo questo da sempre contestato da questo Comune. Al riguardo, si riassumono gli atti deliberativi mediante i quali l'Ente,



nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato i motivi e le ragioni per le quali si è sempre opposto alle pretese di pagamento avanzate della Regione:

<i>N. e data Deliberazione</i>	<i>Organo deliberante</i>	<i>Oggetto</i>
n. 171 del 23.02.1994	Giunta Comunale	Determinazione somme dovute alla Regione Calabria per gestione acquedotto – Richiesta gestione diretta
n. 144 del 23.02.1995	Giunta Comunale	Contestazione richiesta dalla Regione Calabria per rimborso acqua potabile – Disdetta convenzione
n. 88 del 13.02.1996	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1996
n. 171 del 18.03.1997	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1997
n. 78 del 10.03.1998	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1998
n. 163 del 21.04.1998	Giunta Comunale	Situazione debitoria fornitura idrica
n. 110 del 12.10.2000	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica – controdeduzioni – individuazione di legale di fiducia dell'Amministrazione per la tutela delle ragioni dell'Ente
n. 27 del 09.03.2004	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 198 del 21.12.2007	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 51 del 07.05.2012	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica

Sul punto, risulta intrapresa dalla Regione Calabria, nei confronti dell'Ente, azione giudiziale per il recupero del credito in esame, mediante notifica del Decreto Dirigenziale n. 1483 del 14.02.2020 di ingiunzione della somma complessiva di euro 5.747.368,09 (comprensiva della sanzione amministrativa ed interessi legali). La notifica del predetto atto ingiuntivo risulta pervenuta al Comune in data 18 febbraio 2020 – Prot. n. 1966. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 06.03.2020, ha conferito incarico all'Avv. Marcello Nardi di Cosenza di proporre impugnazione avverso tale decreto dirigenziale. Quest'ultimo, con **atto di citazione in opposizione** ha promosso il giudizio secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice (Tribunale di Catanzaro), eccependo innanzitutto l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione, e secondariamente l'estrema indeterminatezza della richiesta e carenza di motivazione dell'ingiunzione nonché la violazione e falsa applicazione di disposizioni normative (in particolare l'art.13 del D.Lgs. n. 471/77 e l'art.17 del D.Lgs. n. 472/97). Inoltre, con il medesimo atto di opposizione è stata formulata richiesta di sospensiva dell'esecutività del Decreto Dirigenziale in argomento. Al momento di redazione della presente relazione il procedimento amministrativo è nella fase introduttiva. Nelle scritture contabili dell'Ente, alla data del 31/12/2019, risultano presenti residui passivi per il periodo 1981/2004 pari a euro 342.280,69. Inoltre, il Comune non ha proceduto a costituire un fondo rischi potenziali.



La gestione dell'esercizio 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione che presenta un **disavanzo** da recuperare di Euro 2.297.060,03 come risulta dai seguenti elementi:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	2.431.073,49	3.065.523,24	3.429.124,34
Parte accantonata (B)	2.903.553,67	3.773.456,68	5.231.203,49
Parte vincolata (C)	863.381,82	576.718,85	494.980,88
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.335.862,00	1.284.652,29	-2.297.060,03

La situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	0,00	80.525,18	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	80.525,18	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	708.240,91	0,00	15.749,16

L'ente *non* ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2019 ammonta ad euro 15.749,16 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.

L'ente *non* si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2019 per un importo pari o superiore al disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui applicato al bilancio 2019 (riaccertamento straordinario residui risultanti alla data del 01.01.2015 di cui alla deliberazione di Giunta n. 46 del 27.05.2015).

La composizione e la modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI all'1.01.2015	1.535.359,72
QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	51.178,66

Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo accantonato nel rendiconto 2019 – secondo le regole del metodo ordinario – è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;*
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;*
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza			0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽²⁾		previsioni di competenza	1.682.591,47	1.370.170,97	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	765.990,30	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	251.847,19		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.498.967,15	previsione di competenza previsione di cassa	2.742.988,00 2.560.522,92	3.038.526,05 3.435.860,70	3.106.635,27	3.106.837,27

20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	393.139,38	previsione di competenza previsione di cassa	1.203.932,65 1.215.779,68	965.965,52 1.265.275,20	682.632,00	677.424,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.807.386,20	previsione di competenza previsione di cassa	1.083.310,00 847.308,63	1.181.366,00 2.191.452,20	1.184.278,00	1.164.878,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	999.516,05	previsione di competenza previsione di cassa	314.465,00 867.464,80	3.939.931,75 4.933.758,99	6.879.748,42	2.736.771,82
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	171.286,21	previsione di competenza previsione di cassa	1.050.701,72 1.220.304,98	0,00 171.286,21	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 3.197.502,00	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.681,72	previsione di competenza previsione di cassa	3.550.237,00 3.570.305,12	3.550.237,00 3.555.918,72	3.550.237,00	3.550.237,00



TOTALE TITOLI	9.875.976,71	previsione di competenza previsione di cassa	15.945.634,37	18.676.026,32	21.403.530,69	17.236.148,09
			13.479.188,13	21.553.552,02		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.875.976,71	previsione di competenza previsione di cassa	18.394.316,14	20.046.197,29	21.403.530,69	17.236.148,09
			13.479.188,13	21.805.399,21		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

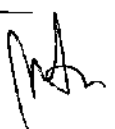
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			51.178,66	129.413,77	129.413,77	129.413,77
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.871.853,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.958.425,08 (0,00) 5.216.448,84	4.970.199,77 3.900,000 0,00 6.083.381,45	4.716.345,50 0,00 (0,00)	4.686.767,50 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	658.972,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.992.006,47 (1.370.170,97) 1.248.984,46	5.288.627,72 1.370.170,97 0,00 5.779.081,74	6.854.898,42 0,00 (0,00)	2.711.921,82 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)

Comune di Cinquefrondi

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	14.955,59	previsione di competenza	1.842.468,93	107.719,03	152.636,00	157.808,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	55.397,28	122.674,62		
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO						
TITOLO 5 TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.213.251,16	6.000.000,00		
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7	105.527,97	previsione di competenza	3.550.237,00	3.550.237,00	3.550.237,00	3.550.237,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.710.456,72	3.655.764,97		
TOTALE TITOLI						
	3.651.310,18	previsione di competenza	18.343.137,48	19.916.783,52	21.274.116,92	17.106.734,32
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.370.170,97	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.444.538,46	21.640.902,78		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
	3.651.310,18	previsione di competenza	18.394.316,14	20.046.197,29	21.403.530,69	17.236.148,09
		<i>di cui già impegnato*</i>		1.374.070,97	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.370.170,97	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.444.538,46	21.640.902,78		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



Le previsioni di competenza rispettano i principi contabili generali con particolare riferimento al principio n.16 della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio, in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Al riguardo, l'ente non ha previsto l'utilizzo nel bilancio di previsione 2021/2023 del risultato di amministrazione presunto. Pertanto, **non** deve allegare i prospetti obbligatori in caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate (tabelle A1 e A2).

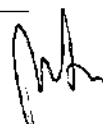
In particolare, il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011, prevede che l'**allegato a/1**, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Analogamente l'**allegato a/2**, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Infine, l'**allegato a/3**, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Quest'ultimo utilizzo è possibile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020. Peraltro, nel caso di approvazione del bilancio di previsione sia successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto.

Disavanzo da riaccertamento straordinario residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha evidenziato un maggiore disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, di euro 1.535.359,72. Relativamente alle modalità e tempi di copertura, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.08.2015, ha provveduto ad approvare il piano di rientro (trentennale) del predetto maggior disavanzo di amministrazione, iscrivendo nei bilanci di previsione, a partire dal 2015, la relativa quota annuale ammontante a euro 51.178,66.



Disavanzo da rideterminazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto nel rendiconto esercizio 2019 ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è **emerso**, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.4), è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrata in conto capitale	1.370.170,97
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Altre risorse	0,00
TOTALE	1.370.170,97

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	1.370.170,97
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	1.370.170,97
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	1.370.170,97
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	1.370.170,97
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.370.170,97
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	1.370.170,97
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	1.370.170,97
TOTALE	1.370.170,97

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	251.847,19
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.435.860,70
2	Trasferimenti correnti	1.265.275,20
3	Entrate extratributarie	2.191.452,20
4	Entrate in conto capitale	4.933.758,99
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	171.286,21
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.555.918,72
	TOTALE TITOLI	21.553.552,02
	TOTALE GENERALE ENTRATE	21.805.399,21

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	6.083.381,45
2	Spese in conto capitale	5.779.081,74
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	122.674,62
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.655.764,97
	TOTALE TITOLI	21.640.902,78
	SALDO DI CASSA	164.496,43

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.



La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				251.847,19
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.498.967,15	3.038.526,05	6.537.493,20	3.435.860,70
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	393.139,38	965.965,52	1.359.104,90	1.265.275,20
3	<i>Entrate extratributarie</i>	4.807.386,20	1.181.366,00	5.988.752,20	2.191.452,20
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	999.516,05	3.939.931,75	4.939.447,80	4.933.758,99
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	171.286,21		171.286,21	171.286,21
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	5.681,72	3.550.237,00	3.555.918,72	3.555.918,72
	TOTALE TITOLI	9.875.976,71	18.676.026,32	28.552.003,03	21.553.552,02
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.875.976,71	18.676.026,32	28.552.003,03	21.805.399,21

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	2.871.853,76	4.970.199,77	7.842.053,53	6.083.381,45
	<i>Spese In Conto Capitale</i>	658.972,86	5.288.627,72	5.947.600,58	5.779.081,74
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>		0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	14.955,59	107.719,03	122.674,62	122.674,62
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	105.527,97	3.550.237,00	3.655.764,97	3.655.764,97
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.651.310,18	19.916.783,52	23.568.093,70	21.640.902,78
	SALDO DI CASSA				164.496,43

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibri di bilancio anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dall'art.162, comma 6, del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		251.847,19			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		129.413,77	129.413,77	129.413,77
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		5.185.857,57 0,00	4.973.545,27 0,00	4.949.139,2 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.970.199,77 0,00 427.979,00	4.716.345,50 0,00 440.365,00	4.686.767,51 0,00 440.365,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		107.719,03 0,00 0,00	152.636,00 0,00 0,00	157.808,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-21.475,00	-24.850,00	-24.850,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

Comune di Cinquefrondi

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	27.350,00 0,00	27.350,00 0,00	27.350,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.875,00	2.500,00	2.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.370.170,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.939.931,75	6.879.748,42	2.736.771,8
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	27.350,00	27.350,00	27.350,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.875,00	2.500,00	2.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

Comune di Cinquefrondi

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.288.627,72 0,00	6.854.898,42 0,00	2.711.921, 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

I commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) hanno innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Pertanto, già in fase previsionale, **il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari**, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto di cui al predetto decreto.

Alle decorrenze previste (2019 per le regioni speciali, le province autonome e gli enti locali; 2020 per le regioni ordinarie) cessano di trovare applicazione le disposizioni riguardanti la definizione del saldo finale di competenza e la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica, nonché gli adempimenti ad esso connessi (quali il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione).

La RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede, quindi, una previa verifica delle predette condizioni di cui dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017.

Il Decreto fiscale DL 124/2019 (Legge 157/2019 Art.30, c. 2-ter), ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT (società costituita con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 19/03/2013 al fine di valorizzare o dismettere il patrimonio disponibile di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e delle relative società partecipate) sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al comma 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 78/2015 ha previsto la possibilità, inizialmente per il solo anno 2015, di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale derivanti dalla rinegoziazione, senza vincolarli per spese di investimento o a riduzione di debito; successivamente la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui (*individuata nella differenza positiva tra le quote annuali di rimborso dei mutui previste negli originari piani di ammortamento e le nuove quote annuali di rimborso dei medesimi prestiti dopo le rinegoziazioni*) è stata più volte prorogata, da ultimo con l'articolo 57, comma 1-quater, del d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, che ha esteso tale possibilità fino all'anno 2023, con ciò intendendosi l'esercizio fino al 31/12/2023.

Inoltre, l'art. 113 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha previsto la semplificazione delle procedure di adesione alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali, disponendo che: "1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso

dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha approvato l'operazione di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e prestiti, con effetti anche negli esercizi successivi, nell'ambito degli interventi del legislatore finalizzati ad assicurare un immediato alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti a seguito della grave situazione sanitaria ed economica derivante dalla pandemia Covid-19 (D.L. n. 34 /2020).

L'Organo di revisione ha espresso, con verbale n. 05 del 22/05/2020, il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare sopraindicata.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) accensioni di prestiti;*
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali;*
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;*
 - c) eventi calamitosi;*
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati;*
 - e) investimenti diretti;*
 - f) contributi agli investimenti.*



La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI*Verifica della coerenza interna*

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 91 del 30.07.2021, tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 11 del 13.08.2021 attestando la sua attendibilità e coerenza contabile alle previsioni contenute negli schemi del bilancio di previsione 2021/2023.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup o le singole delibere inerenti i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore sono coerenti con le previsioni di bilancio.

In dettaglio:

- Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 22.07.2021;
- Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 90 del 30.07.2021;
- Il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente anno 2021 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 22.07.2021.

Programma triennale lavori pubblici

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. Il programma deve indicare: 1) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 2) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 3) La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti devono essere pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.



In particolare, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale (PTFP)

Il piano, che deve essere adottato annualmente dagli organi di vertice delle amministrazioni statali e dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti per quanto attiene le altre amministrazioni pubbliche, deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le amministrazioni pubbliche inadempienti non potranno assumere nuovo personale.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 23 in data 27.12.2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001. Il parere espresso si riferisce al provvedimento di "Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022".

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 90 del 30.07.2021, non prevede nel triennio di riferimento assunzioni di personale.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazione è stato introdotto dall'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile.

Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il Piano è allegato, per farne parte integrante, al Documento Unico di Programmazione (DUP), in particolare nella Sezione Operativa (SeO) dello stesso.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui gli Enti redigono il Piano, inserendo nei relativi elenchi i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

Secondo le norme vigenti nell'esercizio in corso, la verifica degli equilibri di finanza pubblica corrisponde alla verifica complessiva degli equilibri di bilancio di cui più sopra



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

In merito alle somme iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023, l'Organo di revisione raccomanda un attento e costante monitoraggio di tali entrate, mirato al mantenimento degli equilibri del suddetto bilancio e auspica, a tal fine, un coordinamento tra i vari Responsabili di settore dell'Ente.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 26 aprile 2021, l'Ente ha applicato l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota nella misura dello 0,70%. Non sono state previste soglie di esenzione.

Il gettito è così previsto:

ESERCIZIO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Euro 239.999,20	Euro 245.000,00	Euro 270.000,00	Euro 270.000,00

Non si può non tenere conto degli effetti negativi di carattere economico sui redditi dei contribuenti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica (prevista nel 2022), l'addizionale Irpef 2021 si attesterà con tutta probabilità su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Pertanto, si evidenzia la necessità di monitorare tale entrata considerate le suddette criticità.

IMU

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 26 aprile 2021 sono state confermate, per l'anno 2021, le aliquote già in vigore nel 2020.

Il gettito complessivo stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio 2020 (rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	707.490,58	908.255,05	926.040,27	926.242,27
Totale	707.490,58	908.255,05	926.040,27	926.242,27

TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

Il presupposto della TARI è, quindi, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, legge n. 147/2013).

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI.

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	704.287,88	768.891,00	801.815,00	801.815,00
Totale	704.287,88	768.891,00	801.815,00	801.815,00

In particolare, per la TARI, con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 28.07.2021, sono state introdotte riduzioni tariffarie nella misura pari al 76% della parte variabile della tariffa a favore delle categorie di utenze non domestiche, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, connesse alla diffusione della pandemia di Covid-19. La copertura finanziaria delle riduzioni previste è garantita mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 822, legge n. 178/2020 (euro 64.535,00) e dell'art. 6, del D.L. n. 73/2021 (euro 32.924,00).

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.07.2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe (PEF), per l'anno 2021, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, l'ente non ha previsto entrate per i seguenti tributi: Imposta di scopo, di soggiorno e di sbarco.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Relativamente al recupero dell'evasione tributaria, si rinvia a quanto riportato a pagina 7 della presente relazione.

Trasferimenti correnti da Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno. L'importo del fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio per l'anno 2021 ammonta a euro 1.068.780,00.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Nel presente bilancio di previsione non sono iscritte entrate per contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Entrate da titoli abilitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La legge n. 232/2016, art. 1, comma 460, e smi, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*



Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	900,00	900,00	900,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	900,00	900,00	900,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'entrata stimata deriva unicamente dalla locazione dei locali del centro polifunzionale.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Previsione 2021	Spese/costi Previsione 2021	% copertura 2021
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	9.565,00	15.477,00	61,80%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	9.565,00	15.477,00	61,80%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 86 del 28.07.2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 61,80%.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Riassumendo, dal 1° Gennaio 2021 il nuovo canone unico patrimoniale di concessione accorpa:

- (TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (ICP / DPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- (CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Le problematiche connesse alla contabilizzazione delle nuove entrate previste per gli enti locali con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) relative al c.d. "Canone unico", sono state oggetto di esame da parte della Commissione Arconet nella seduta del 14 ottobre 2020.

La Commissione ha provveduto all'aggiornamento del glossario SIOPE per le nuove entrate degli enti locali previste dalla Legge n. 160/2019:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dal comma 837 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La Commissione, preso atto della natura patrimoniale di entrambe le nuove entrate, affermata nella relazione illustrativa della legge n. 160 del 2019, ha previsto l'utilizzo della codifica E.3.01.03.01.002 per il primo dei due canoni e della codifica E.3.01.03.01.003 per il secondo.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 26.04.2021 ha istituito il Canone unico patrimoniale approvando il relativo Regolamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28.07.2021 sono state approvate, con effetto dal primo gennaio 2021, le tariffe di cui al Capo II (Esposizione pubblicitaria), al capo III (Diritti sulle pubbliche affissioni), al capo IV (Occupazione di spazi ed aree pubbliche), al Capo V (Canone mercatale), di cui al predetto regolamento.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101 Redditi da lavoro dipendente	1.314.434,99	1.283.043,00	1.277.543,00	1.277.543,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	356.317,80	367.100,00	357.600,00	357.600,00	
103 Acquisto di beni e servizi	1.946.746,34	2.077.186,02	1.949.914,00	1.932.614,00	
104 Trasferimenti correnti	258.554,41	467.072,00	358.722,50	353.722,50	
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	187.045,52	201.549,75	188.881,00	181.703,00	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.071,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
110 Altre spese correnti	10.921,43	572.749,00	582.185,00	582.085,00	
Totale	4.081.091,49	4.970.193,77	4.716.345,50	4.686.767,50	

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 1.030.038,26, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 48.129,63.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

A decorrere da tale data, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato (comuni c.d. virtuosi);
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020 della Funzione Pubblica.

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per "**Spesa del personale**" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le "**Entrate correnti**" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia n. 3 (Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	1.125.455,11	1.221.743,00	1.216.243,00	1.216.243,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	58.613,97	68.600,00	58.000,00	58.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.184.069,08	1.290.343,00	1.274.243,00	1.274.243,00
(-) Componenti escluse (B)	154.030,82	321.788,49	321.788,49	321.788,49
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.030.038,26	968.554,51	952.454,51	952.454,51

(ex art. 1, comma 557, legge n. 286/2006)

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a euro 1.030.038,26.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001)

I contratti di collaborazione autonoma potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma, per gli anni 2021-2023, è riepilogato nella tabella che segue:

Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00

L'ente è tenuto a pubblicare nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

L'art. 57, comma 2, lett. b e c), del D.L. 124/2019 ha abrogato, dall'annualità 2020, i seguenti limiti di spesa corrente:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della corrispondente spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9, del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, c. 13, del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, del decreto-legge 95/2012)



Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

La funzione del FCDE è quella di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza rappresenta un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, nella parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità» d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di non permettere l'utilizzo di tali risorse per il finanziamento di spese carenti di una copertura effettiva a seguito delle eventuali perdite derivanti dalla riscossione parziale dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (riferimento elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Per le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione - in ossequio al principio 3.7.5 -, considerate le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

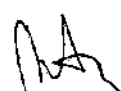
Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo del quinquennio sulla base dei dati riferiti all'anno 2019 e non al 2020.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta determinato come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021

TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.038.526,05	289.256,79	289.256,79	0,00	9,52%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	965.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.181.366,00	138.722,00	138.722,00	0,00	11,74%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.939.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	9.125.789,32	427.978,79	427.978,79	0,00	4,69%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	5.185.857,57	427.978,79	427.978,79	0,00	8,25%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	3.939.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022

TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.106.635,27	301.642,80	301.642,80	0,00	9,71%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	682.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.184.278,00	138.722,00	138.722,00	0,00	11,71%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.879.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	11.853.293,69	440.364,80	440.364,80	0,00	3,72%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.973.545,27	440.364,80	440.364,80	0,00	8,85%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	6.879.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023

TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.106.837,27	301.642,80	301.642,80	0,00	9,71%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	677.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.164.878,00	138.722,00	138.722,00	0,00	11,91%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.736.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.685.911,09	440.364,80	440.364,80	0,00	5,73%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.949.139,27	440.364,80	440.364,80	0,00	8,90%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.736.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00%

Relativamente alla determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario, si rimanda a quanto riportato a pagina 10 della presente relazione.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 01, titolo 1, del bilancio di previsione, ammonta a:

- anno 2021 - euro 22.300,00
- anno 2022 - euro 21.200,00
- anno 2023 - euro 21.100,00

Gli importi stanziati rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** per gli enti che utilizzano anticipazione di tesoreria e/o entrate vincolate (pari allo 0,45% delle spese correnti).

L'art. 166 del Tuel, prevede che il fondo di riserva deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. E' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Poiché l'ente si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

In dettaglio, sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno 2019
Fondo rischi contenzioso	22.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo indennità di fine mandato	3.600,00

L'Organo di revisione evidenzia la necessita di:

- effettuare un attento e costante monitoraggio del contenzioso adottando tempestivamente, ove necessario, idonei provvedimenti al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- adeguare il Fondo accantonato nel risultato di amministrazione con riferimento alle cause per le quali vi sia una significativa probabilità di soccombenza nonché a quelle per le quali sia stata pronunciata sentenza sfavorevole e ad ogni ulteriore passività potenziale.

Fondo di riserva di cassa

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

La consistenza del fondo di riserva di cassa (pari a euro 20.700,00) non rientra nei limiti minimi di cui all'art. 166, comma 2 quater, del TUEL. Pertanto, si invita l'ente ad integrare l'accantonamento effettuato ai fine di adeguare lo stanziamento al valore prescritto.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

I commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

Con decorrenza dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziata per l'acquisto di beni e servizi.

La Legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti, prevedendo a partire dall'anno 2021 l'iscrizione in bilancio del Fgdc.

Per il solo anno 2021, ai fini del conteggio del Fondo garanzia debiti commerciali, gli enti potranno considerare i dati desumibili dalle proprie scritture contabili e non quelli presenti in PCC, qualora vi siano disallineamenti con gli effettivi pagamenti effettuati dall'ente e non recepiti in piattaforma.

Dagli stanziamenti per acquisto di beni e servizi occorre detrarre quelli che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Per verificare l'eventuale obbligo di iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali alla Missione 20 del Bilancio 2021-2023 gli enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC potranno, pertanto, procedere prendendo a riferimento solo le proprie scritture contabili secondo le operazioni di seguito indicate:

- 1. Confronto tra l'ammontare del debito commerciale residuo al 31.12.2020 con quello risultante al 31.12.2019:
 - a) se ridotto di una quota pari almeno al 10% dello stock di debito 2019 non si iscrive il FGDC;
 - b) se la riduzione dello stock di debito 2020 è inferiore al 10% dello stock 2019 o peggio non vi è stata riduzione si procede come al punto 2 di seguito illustrato.
- 2. Confronto tra lo stock di debito commerciale al 31.12.2020 con il totale delle fatture ricevute nel corso del 2020:
 - a) se lo stock di debito è pari al massimo al 5% del totale delle fatture ricevute non si iscrive il FGDC;
 - b) se lo stock di debito corrisponde ad un valore superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2020 si iscrive il FGDC.

Tuttavia, pur rispettando le condizioni descritte, gli enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi), devono comunque stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti. A fine esercizio le somme accantonate al Fondo confluiscono nella parte accantonata del risultato di esercizio.

Ai sensi del comma 862, legge n. 145/18, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione raccomanda l'Ente:

- di effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- di porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa;
- di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione del citato fondo di garanzia.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Il Comune di Cinquefrondi detiene un'unica partecipazione nella società Piana Ambiente Spa che risulta in stato di fallimento. La quota di partecipazione posseduta è pari all'1,8%.

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021-2023, non prevede la costituzione di nuove società o l'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28.03.2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.



SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023, sono finanziate come segue:

RISORSE	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato	1.370.170,97	-	-
Entrate di parte corrente destinate a investimenti	5.875,00	2.500,00	2.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	- 27.350,00	- 27.350,00	- 27.350,00
Altre imposte in conto capitale	8.300,00	-	-
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.771.631,75	5.519.748,42	1.626.771,82
Altri trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche		1.200.000,00	800.000,00
Alienazione di beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributo per permesso di costruire	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	-	150.000,00
Totale Risorse	5.288.627,72	6.854.898,42	2.711.921,82
Totale Impieghi	5.288.627,72	6.854.898,42	2.711.921,82

Relativamente alle previsioni di entrata in conto capitale, si rende indispensabile, nel corso della gestione, rilevare costantemente l'andamento del reperimento delle risorse (accertamenti e relative riscossioni) necessarie a garantire la copertura della spesa prevista. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio in conto capitale, tale attività di costante verifica dovrà interessare, prevalentemente, le entrate per: contributo per permessi di costruire, alienazioni di beni e entrate per altre imposte in conto capitale. Naturalmente, il programma degli investimenti sarà condizionato anche dal grado di realizzazione delle altre entrate in conto capitale.

Nel triennio di riferimento del presente bilancio di previsione, l'ente non prevede di finanziare investimenti mediante il ricorso a nuovi prestiti.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata.

Leasing

L'ente non prevede, nel corso del triennio 2021/23, di acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. Inoltre, non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso nel bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

Inoltre, ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.Lgs. n.118/2011;
- le programmate operazioni di investimento saranno effettuate senza il ricorso a nuovo indebitamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	4.481.956,29	4.345.515,30	3.571.597,18	3.463.878,15	3.311.242,15
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	136.440,99	11.527,18	107.719,03	152.636,00	157.808,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	-762.390,94	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	4.345.515,30	3.571.597,18	3.463.878,15	3.311.242,15	3.153.434,15
Nr. Abitanti al 31/12	6.423	6.410	6.410	6.410	6.410
Debito medio per abitante	676,56	557,19	540,39	516,57	491,96

Nel bilancio di previsione non sono iscritte entrate per nuovi prestiti da destinare al finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 2021, 2022 e 2023.

L'importo indicato al rigo "Altre variazioni", - del prospetto indebitamento colonna 2020 - pari a euro - 762.390,94, ha come fine quello di adeguare l'effettivo saldo contabile del residuo dei mutui in essere contratti dall'ente. In pratica, l'importo del residuo debiti per mutui indicato alla data del 31.12.2019 comprende anche il residuo debito relativo all'anticipazione di cassa di cui al DL n. 35/2013 (ammontante a euro 762.390,30) e arrotondamenti contabili pari a euro 0,64.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	181.654,34	172.589,81	166.882,74	161.799,16	157.359,64
Quota capitale	136.440,99	11.527,18	107.719,03	152.636,00	157.808,00
Totale fine anno	318.095,33	184.116,99	274.601,77	314.435,16	315.167,64

L'ammontare delle quote di rimborso in conto capitale dei prestiti, è stato ricavato dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 (pagina 28).

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

Dati desunti dal "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di previsione

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	181.654,34	172.589,81	166.882,74	161.799,16	157.359,64
entrate correnti	4.479.200,87	4.480.529,55	4.617.663,47	4.617.663,47	4.617.663,47
% su entrate correnti	4,06%	3,85%	3,61%	3,50%	3,41%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti;
- non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione oltre l'esercizio. Gli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) hanno previsto la possibilità per gli enti locali di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>, mediante l'utilizzo di una anticipazione di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti.

La richiesta dell'anticipazione di liquidità di cui al predetto provvedimento ha consentito di superare carenze di liquidità (anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19) e di effettuare, quindi, pagamenti relativi a spese per le quali risulta già idonea copertura in bilancio. L'ammontare dei debiti pregressi che il comune di Cinquefrondi ha estinto, mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità, è pari ad euro 1.050.701,72.

Con le suddette anticipazioni non sono stati finanziati debiti fuori bilancio preventivamente riconosciuti.

L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Inoltre, l'ente ha ottenuto nel 2014, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di euro 892.499,22 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituire con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

Anno di richiesta anticipo di liquidità	2014
Anticipo di liquidità richiesto in totale	892.499,22
Anticipo di liquidità restituito	156.129,29
Quota accantonata in avanzo	736.369,93

In merito alle modalità di contabilizzazione, si rinvia a quanto descritto a pagina 6 della presente relazione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Verifica previsioni di entrata

Le previsioni di entrata sia di parte corrente che per investimenti dovranno essere costantemente verificate mediante un attento e scrupoloso monitoraggio, ponendo in essere le procedure idonee ad accelerare le fasi dell'accertamento e della riscossione delle stesse nonché le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti maturati.

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate sia in sede di salvaguardia degli equilibri sia successivamente, con particolare riferimento all'andamento degli incassi delle entrate locali (sia tributarie che extratributarie).

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quiquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Possibili strumenti per accrescere la riscossione ordinaria

1. Utilizzo del modello F24 che permette di disporre con immediatezza dei pagamenti eseguiti dai contribuenti. L'Ufficio tributi può subito caricare i files nel database della tassa e, al contempo, l'Ufficio di Ragioneria dispone di tutti i dati per la corretta imputazione dell'entrata, potendo distinguere l'anno di riferimento dei versamenti;
2. Approvazione della lista di carico entro i primi mesi dell'esercizio, con scadenza di pagamento dell'ultima rata ottobre/metà novembre, al fine di riscuotere tutti i versamenti spontanei entro la chiusura dell'esercizio (tenuto conto dei tempi di riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate);
3. Monitoraggio costante dei versamenti effettuati da parte dei contribuenti con invio dei solleciti di pagamento già in corso d'anno (dopo il decorso del termine di pagamento della rata unica, nei confronti di coloro che non hanno effettuato il pagamento dell'intero o delle singole rate);
4. Notifica avvisi di accertamento in tempi brevi (primi mesi dell'esercizio successivo). Diversi contribuenti effettuano il pagamento in presenza dell'avviso di accertamento.
5. Oltre a velocizzare la riscossione ordinaria è necessario migliorare anche la riscossione coattiva, adottando forme di gestione interna o esternalizzata in favore dei soggetti autorizzati dalla legge (art. 52 del D.Lgs. 446/1997).

Inoltre, l'Organo di revisione raccomanda l'ente:

- di monitorare costantemente l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Passività Potenziali con particolare riferimento ai rischi derivanti dal contenzioso legale, adottando ove necessario idonei provvedimenti di riequilibrio;
- al perseguimento degli equilibri di bilancio e all'adozione di politiche volte alla razionalizzazione della spesa pubblica;



- alla verifica e alla predisposizione di idonee procedure atte al controllo, monitoraggio e acquisizione delle entrate di natura tributaria e extratributarie che presentano modesti livelli di riscossione;
- di verificare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti con verifica periodica del grado di realizzazione dei residui attivi;
- di monitorare la previsione delle entrate non continuative derivanti, in particolare, dal recupero evasione tributarie e dall'utilizzo di proventi da concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti;
- di perseguire in modo incisivo il recupero dell'evasione tributaria.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

In relazione alle motivazioni riportate nel presente parere, agli aspetti illustrati nei paragrafi e nelle osservazioni sopra riportate, tenuto conto degli inviti e raccomandazioni formulate, richiamato l'articolo 239 del TUEL,

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Rag. Rosario Morgante)

